

STATUTO

**CFM - COOPERATIVA
SOCIALE FORESTALE VAL
METAURO SOCIETA'
AGRICOLA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOSSOMBRONE PS LOCALITA'
CALMAZZO 70

Numero REA: PS - 145796

Codice fiscale: 01488200419

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N. 16.785/3.804= del Rep.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Fossombrone, la Società cooperativa a	
	responsabilità limitata denominata “CFM - Cooperativa Sociale Forestale	
	Val Metauro Società Agricola”.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di	
	speculazione privata.	
	Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'intere-	
	resse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate	

	nel presente statuto, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e	
	lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della	
	legge n.381/91.	
	La Cooperativa, per i propri soci, inoltre intende perseguire e ottenere, trami-	
	te l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavo-	
	rativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con	
	la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualisti-	
	co di lavoro in forma subordinata, autonoma o nelle altre tipologie previste	
	dalla Legge.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Co-	
	operativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto,	
	nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., da-	
	gli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con	
	le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione	
	degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzio-	
	ne dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei	
	processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale	
	sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle deci-	
	sioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità pro-	
	fessionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché al-	
	la quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si confi-	

	gura come "socio-lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto	
	societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Coo-	
	perativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in ma-	
	teria, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	Articolo 4 – Oggetto sociale	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi	
	dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:	
	1. Conduzione, gestione, manutenzione e miglioramento del territorio in	
	generale, per mezzo di interventi ordinari e straordinari di semplice piantu-	
	mazione, di potatura, idrosemina, ingegneria naturalistica e riassetto idrogeo-	
	logico;	
	2. Creazione e manutenzione di giardini aiuole e spazi verdi, dalla siste-	
	mazione morfologica, lavorazione del terreno, piantumazione di essenze,	
	manutenzione e conservazione, compresi impianti di irrigazione, impianti di	
	illuminazione, arredo urbano e da giardino, giochi, staccionate, recinzioni	
	semplici ed elettrificate, lavori edili di completamento e segnaletica, nonché	
	le opere di condotte irrigue, elettriche, gas, telefoniche, fognarie e di sistema-	
	zione di strade e piazzali, eseguiti sia in forma globale ed organizzata, sia	
	nella forma di singola lavorazione;	
	3. Servizio di pulizia e disinfestazione, nonché la pulizia di aree pubbli-	
	che e private, dalla semplice vegetazione, alla rimozione di depositi detritici,	
	ferrosi o rifiuti in generale, nonché la loro gestione e/o servizio di guardiania;	
	4. Manutenzione e pulizia di aree cimiteriali, con relativi servizi necro-	

	scopici di funerali, tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni,	
	compreso la tenuta dei registri cimiteriali secondo i regolamenti ed indica-	
	zioni dei Comuni committenti;	
	5. Formazione, gestione e manutenzione di Impianti di fitodepurazione,	
	con le relative opere fognarie di apporto liquami, centrali di pompaggio e	
	programmazione, vasche di deposito, filtraggio e separazione, rivestimenti di	
	impermeabilizzazione e condotte di asporto delle acque reflue;	
	6. Caccia e cattura, e l'allevamento a scopo ripopolamento di selvaggina,	
	compresi i servizi connessi, nonché piscicoltura, acquacoltura in acque dolci	
	e servizi connessi;	
	7. Silvicultura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi;	
	8. Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai;	
	9. Stoccaggio e commercializzazione di legname e loro derivati, per arredi,	
	paleria, staccionate, inerti (Tufo, Ciotolame, Pietrame), terreno, terriccio,	
	ammendanti e concimi, nonché vaseria, fontanili e accessori tutti per l'arredo	
	e la formazione di parchi, giardini e aiuole attrezzate;	
	10. Conduzione di terreni agricoli anche tramite l'esercizio di ogni altra atti-	
	vità agricola, a favore di terzi, privati e enti pubblici, tramite la sistemazione	
	di terreni, la semina, la raccolta dei prodotti nonché la manutenzione e co-	
	struzione di strade poderali, di fossi e canali di scolo, di vasche di raccolta di	
	acque, l'attività di allevamento di bestiame;	
	11. Attività di turismo naturalistico e l'agriturismo compreso il recupero di	
	edifici rurali;	
	La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque	
	altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti	

	e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti	
	ai medesimi. Pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente e-	
	semplificativa:	
	a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre so-	
	cietà, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o comple-	
	mentari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che	
	si configuri operatività nei confronti del pubblico, così come partecipare sia	
	come capo – gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi parite-	
	tici ai sensi dell'art. 2545 – septies C.C.;	
	b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qual-	
	siasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la	
	Cooperativa aderisce.	
	Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conforme-	
	mente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle	
	leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazio-	
	ne e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno	
	disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordi-	
	naria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra	
	il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 – Numero e requisiti dei soci	

	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei setto-	
	ri di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professio-	
	nale.	
	Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al	
	minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutuali-	
	stico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della coo-	
	perativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strate-	
	gie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identi-	
	che o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente	
	concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, l'organo ammi-	
	nistrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i so-	
	ci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere	
	soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto	
	con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre	
	società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della co-	
	operativa.	
	Articolo 6 – Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo ammini-	

	strativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;	
	b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o ca-	
	pacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con ri-	
	ferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al pre-	
	sente statuto;	
	c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in confor-	
	mità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver	
	preso visione;	
	d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non infe-	
	riore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al li-	
	mite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale so-	
	vrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare	
	specificamente la clausola compromissoria di cui al presente statuto;	
	f. indicazione dell'eventuale esercizio, in proprio o mediante interessenza di-	
	retta, di imprese identiche affini o comunque concorrenti con quella esercita-	
	ta dalla Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condi-	
	zioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i ter-	
	mini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	

	a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella rela-	
	tiva a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguente-	
	mente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assem-	
	blea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono	
	motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interes-	
	sato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera-	
	zione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 – Obblighi dei soci	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti	
	dalla delibera di ammissione;	
	b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di	

	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di	
	Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'am-	
	missione di nuovi soci;	
	d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria at-	
	tività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Co-	
	operativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da re-	
	golamento interno e/o da contratto.	
	Articolo 8 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relati-	
	vi all'amministrazione.	
	Articolo 9 – Soci volontari	
	Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci vo-	
	lontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a	
	favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi socia-	
	li della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa	
	dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	

	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere, in misura comun-	
	que né inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci	
	cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la	
	Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo ammini-	
	strativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la ca-	
	pacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e	
	compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 7, lettere a), d), e);	
	l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla dispo-	
	nibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima,	
	così come previsto dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comu-	
	nicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso	
	di almeno 180 giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa me-	
	desima nei casi previsti dal presente Statuto, compatibilmente con la partico-	
	lare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il so-	
	cio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini pre-	
	visti per i soci cooperatori.	

Articolo 10 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento

	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzio-	
	ne dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle as-	
	semblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee	
	ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare	
	in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto ammini-	
	stratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del	
	codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rap-	
	porto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio spe-	
	ciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissio-	
	ne, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispet-	
	tato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, fi-	
	nalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qua-	

	lità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dal presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale se-	
	condo i termini e le modalità indicati nell'articolo relativo all'esclusione dei	
	soci.	
	Articolo 11 – Soci sovventori	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assem-	
	blea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od	
	il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 Legge n. 59/92, al fine di agevola-	
	re il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, posso-	
	no essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridi-	
	che, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Am-	
	ministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e	
	data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, deno-	
	minazione sociale e sede legale; numero delle quote che intende sottoscrive-	
	re; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indica-	
	zione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sov-	
	venzione.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di	
	Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del li-	
	bro dei soci.	
	I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte, all'os-	

	servanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali ed a quanto verrà previsto dall'Assemblea ordinaria al momento della	
	emissione delle quote di sovvenzione. Tale assemblea dovrà altresì determi-	
	nare il valore nominale, le modalità ed i termini del conferimento, l'ammon-	
	tare dell'eventuale sovrapprezzo, i privilegi nella ripartizione degli utili e	
	quant'altro verrà ritenuto necessario.	
	Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei	
	casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunica-	
	zione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo	
	minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assem-	
	blea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione. In tal caso, il reces-	
	so avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperato-	
	re. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle quote, da liquidar-	
	si con le stesse modalità previste per il rimborso delle quote del socio coope-	
	ratore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato	
	per liberare le quote sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione,	
	ai sensi del presente statuto.	
	Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo sono rimborsabili	
	alle condizioni previste dall'art. 2535, secondo comma, Codice Civile.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina del-	
	le azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in	
	materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei so-	
	ci.	
	Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto	
	sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'orga-	

	no sociale competente.	
	Articolo 12 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo”	
	Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi articoli.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività la-	

	vorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di	
	esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.	
	Articolo 13 - Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assem-	
	blea dei soci nel caso di Amministratore Unico, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti dei soci:	
	a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano	
	più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli	
	scopi sociali	
	b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavo-	
	ri dell'impresa sociale;	
	c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dal	
	presente statuto;	
	d) che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di	
	vecchiaia o che abbiano comunque compiuto il 65° anno di età;	
	e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consenta-	
	no la prosecuzione del rapporto sociale;	
	f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida,	
	si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel	
	pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qual-	
	siasi titolo;	
	g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività la-	

	vorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da	
	regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi	
	dell'art. 1455 C.C.;	
	h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che	
	abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva,	
	in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal	
	deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di	
	lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze	
	dell'impresa sociale;	
	i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca-	
	no un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto	
	dalla Cooperativa per loro inadempienza;	
	k) che violino uno o più dei divieti di cui al presente Statuto;	
	l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali;	
	m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo competente, alla deliberazio-	
	ne di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro.	
	Ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto	
	della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro	
	obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causa-	
	ti alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministra-	

	zione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, se-	
	condo la gravità della inadempienza, da un minimo di 25,00 euro fino ad un	
	massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le	
	penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazio-	
	ne del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.	
	Articolo 14 - Liquidazione della quota	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da	
	essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successi-	
	vi articoli, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codi-	
	ce civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilan-	
	cio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai	
	sensi dei successivi articoli a titolo di ristoro può essere corrisposta in più	
	rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque)	
	anni.	
	Articolo 15 - Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella	

	qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammis-	
	sione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo	
	amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota ef-	
	fettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI – PATRIMONIO – BILANCIO	
	Articolo 16 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debi-	
	to, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori profes-	
	sionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettiva-	
	mente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. .	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il rela-	
	tivo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	
	degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	

	Articolo 17 - Ristorni	
	Su proposta dell'organo amministrativo l'assemblea che approva il bilancio	
	può deliberare in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limi-	
	ti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e	
	alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione	
	di nuove azioni di capitale.	
	Articolo 18 - Patrimonio	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1.1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, cia-	
	scuna del valore di € 25,82 (venticinque e ottantadue);	
	1.2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione in precedenza indicati;	
	2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci de-	
	ceduti;	
	3. dall'eventuale sovrapprezzo;	
	4. dalla riserva straordinaria;	
	5. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per	
	legge.	

	Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti,	
	ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere riparti-	
	te tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Articolo 19 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusi-	
	vamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al so-	
	cio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il so-	
	cio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscri-	
	vere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisi-	
	ti previsti dal presente statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motiva-	
	re la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato,	
	il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare	
	le procedure arbitrali previste dal presente statuto.	
	Articolo 20 – Esercizio sociale, Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai	
	principi di legge.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta	
	con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, docu-	
	mentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.	
	2513 C.C..	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art.	
	2428 C.C., o in mancanza nella nota integrativa ex art. 2427 C.C., i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in	
	conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il	
	Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determi-	
	nazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di rela-	
	zione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare il riconoscimento ai soci	
	cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo,	
	da erogarsi a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 2545 – sexies del Codice Ci-	
	vile e del successivo articolo del presente statuto. In tal caso, l'Assemblea	
	provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristoro ope-	
	rato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento	

	interno.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a. non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di leg-	
	ge;	
	c. all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti	
	consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualisti-	
	ci ai fini fiscali;	
	d. un eventuale dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano	
	le condizioni di cui all'art. 2545 – quinquies, secondo comma, C.C.;	
	e. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare	
	tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da	
	destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	TITOLO V	
	ASSEMBLEA – AMMINISTRAZIONE	
	COLLEGIO SINDACALE – REVISORE CONTABILE	
	Articolo 21 – Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	

	soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi	
	diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione	
	degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore,	
	nonché la facoltà di scelta del soggetto al quale attribuire la revisione conta-	
	bile;	
	4. le modificazioni dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione as-	
	sembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.	
	Per i soci speciali si fa riferimento all'apposito articolo rubricato "soci spe-	
	ciali".	
	Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da	
	un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al vo-	
	to, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo	
	socio.	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia	
	in prima che in seconda convocazione.	

	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso con-	
	tenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data	
	e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:	
	a) affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;	
	b) comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci;	
	c) consegnato a mano con avviso di ricevimento da parte del destinatario	
	mediante firma e data, sempre con un preavviso di almeno otto giorni.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a	
	quelle obbligatorie sopra stabilite, usare qualunque altra forma di pubblicità	
	diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assem-	
	blee.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si repu-	
	ta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministra-	
	tori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomen-	
	ti.	
	L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale,	
	purché nel territorio regionale.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al presente	
	Statuto.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda	
	necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie	

	da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione	
	deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrati-	
	vo;	
	2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;	
	3. provvede alla scelta dell'organo amministrativo ed alla nomina degli am-	
	ministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro	
	mandato, nonché alla loro revoca;	
	4. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori	
	per la loro attività collegiale;	
	5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque	
	opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;	
	6. provvede eventualmente a conferire, ex art. 2477, primo comma C.C., ed a	
	revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone il corrispettivo re-	
	lativo all'intera durata dell'incarico;	
	7. stabilisce il soggetto deputato al controllo contabile fra il collegio sindaca-	
	le ed il revisore contabile;	
	8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del reviso-	
	re contabile;	
	9. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'As-	
	semblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;	
	10. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accogli-	

	mento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo am-	
	ministrativo;	
	11. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'in-	
	troduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;	
	12. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani	
	di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei	
	soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali tratta-	
	menti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del presente	
	Statuto;	
	13. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta	
	dai nuovi soci cooperatori.	
	L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame da-	
	gli amministratori.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riuni-	
	sce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della	
	durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla	
	sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressa-	
	mente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti	
	materie riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo ammini-	
	strativo: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.; l'i-	
	stituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli	
	amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello	
	statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel ter-	
	ritorio nazionale.	

	L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari.	
	In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	
	In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	
	In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.	
	E' in facoltà dell'organo amministrativo di ammettere, con l'avviso di convo-	

	cazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di tele-	
	comunicazione) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qua-	
	lora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avvi-	
	so di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno	
	ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che ri-	
	sultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in	
	mora con i versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia	
	il numero delle azioni possedute. I soci sovventori hanno diritto ad un solo	
	voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al Titolo IV, non hanno dirit-	
	to di voto.	
	Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coope-	
	rativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce,	
	potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, sen-	
	za diritto di voto.	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o, in	
	caso di assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.	
	La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che	
	questa non deliberi diversamente.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente del-	
	l'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal nota-	

	io.	
	Articolo 22 – Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministra-	
	tore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di	
	due membri fino ad un massimo di sette membri, su decisione dei soci in se-	
	de di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della	
	cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggio-	
	ranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al	
	momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai	
	soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ri-	
	costituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consi-	
	glio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, ed eventual-	
	mente un vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente in ogni caso in cui	
	vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	

	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e re-	
	visore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono va-	
	lide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consi-	
	glieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è neces-	
	saria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le delibe-	
	razioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso	
	di parità dei voti, il voto del presidente prevale.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e	
	dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle deci-	
	sioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	cooperativa. L'amministrazione unico ha solo i poteri di ordinaria ammini-	
	strazione, essendo la straordinaria demandata all'assemblea dei soci. In sede	
	di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministrato-	
	ri.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli am-	
	ministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non	
	possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed	
	esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	

	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazio-	
	ne della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una	
	partecipazione rilevante in altra società.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della	
	cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consi-	
	glieri delegati, se nominati.	
	Articolo 23 – Collegio Sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1,	
	c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da	
	tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'assemblea avrà comunque	
	la facoltà di nominare un collegio sindacale o un revisore.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo	
	2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei	
	soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale,	

	sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i sup-	
	plenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci	
	per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo ammini-	
	strativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con	
	quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'a-	
	deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato	
	dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società control-	
	late, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono	
	scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate	
	in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento genera-	
	le dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sin-	
	daci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi	
	di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. .	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice ci-	
	vile, a scelta dell'assemblea, possono essere demandati al collegio sindacale	

	o ad un revisore contabile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto	
	nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti;	
	le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del pro-	
	prio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adu-	
	nanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nomina-	
	to.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VI	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 24 – Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la coo-	
	perativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da	
	tre soggetti nominati a cura del Presidente della Camera di Commercio di	
	Pesaro e Urbino. La nomina dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi	
	provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più dili-	

	gente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	Il collegio arbitrale eleggerà il presidente, la sede del collegio arbitrale sarà	
	eletta presso il domicilio di quest'ultimo.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina in via rituale	
	secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	del collegio arbitrale vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diver-	
	sa decisione del collegio arbitrale.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro con-	
	fronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio	
	2003, n. 5.	
	TITOLO VII	
	REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALEN-	
	TE	
	Articolo 25 – Divieti	
	E' fatto divieto di:	
	a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	

	c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedot-	
	to soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve es-	
	sere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della co-	
	operazione.	
	Le clausole di cui al presente articolo non possono essere derogate né modi-	
	ficate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto	
	osservate.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o	
	più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.	
	Articolo 27 – Disposizioni generali	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute	
	nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di	
	società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limi-	
	tata, in quanto compatibili.	
	F.to:Serafini Sandro	
	" Anna Rita Predieri Notaio	
	Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio	
	2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, del De-	
	creto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005.	